



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "A. EINSTEIN"
35028 PIOVE DI SACCO (PD) - Via G. Parini, 10 - C. F. 80024620280

CATEGORIE ESONERO PAGAMENTO TASSE SCOLASTICHE MINISTERIALI

Ai sensi dell'art. 4 del d.P.C.M. del 18/05/1990 le tasse scolastiche sono dovute per la frequenza del QUARTO e QUINTO anno degli studi di istruzione secondaria di secondo grado.

Gli importi delle tasse scolastiche sono:

- € 6,04 taxa di iscrizione
- € 15.13 taxa di frequenza
- € 12.09 taxa esami di Stato, idoneità e integrativi
- € 15,13 taxa rilascio diploma

AI FINI DELLA DISPENSA E' CONDIZIONE INDISPENSABILE IL VOTO IN COMPORTAMENTO UGUALE O MAGGIORE DI 8/10

Sono esonerati dal pagamento delle **tasse ministeriali** gli alunni appartenenti alle categorie sotto indicate: **(sono esclusi gli alunni ripetenti, tranne in casi di comprovata infermità, e quelli incorsi nella sanzione disciplinare della sospensione superiore a 5 giorni o in punizioni disciplinari più gravi)**

- a) **PER MERITO** votazione non inferiore agli 8/10 di media negli scrutini finali [PER LA TASSA DI RILASCIO DIPLOMA LA MEDIA E' RIFERITA A QUELLA CONSEGUITA AGLI SCRUTINI FINALI DI AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO]
 A seguito entrata in vigore DPR 122 del 22/06/2009 nel calcolo della media si include il voto di Educazione Fisica e anche quello di comportamento purché quest'ultimo sia uguale o superiore a 8/10. In caso contrario l'esonero non viene concesso anche se la media dei voti risultasse uguale o superiore a 8/10.
- b) **PER REDDITO** sono esonerati gli studenti appartenenti a nuclei familiari con Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) pari o inferiore a € 20.000,00 come da Decreto MIUR n. 370 del 19/04/2019
- c) **CATEGORIE PARTICOLARI** (art. 200 comma 7 e 8 DPR 297/94) alunni e candidati che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e rientrano in una delle seguenti categorie:
 - orfani di guerra, caduti per la lotta di liberazione, di civili caduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o di lavoro;
 - figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militari dichiarati dispersi, di mutilati o di invalidi civili per fatti di guerra, di mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro; alla stessa condizione di dispensa è concessa a coloro che siano essi stessi mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro ciechi civili.
 - Alla stessa condizione la dispensa è concessa a coloro che siano essi stessi mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, mutilati od invalidi per causa di servizio o di lavoro.
- d) **STUDENTI STRANIERI O FIGLI DI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO** sono dispensati dal pagamento gli studenti stranieri che si iscrivano negli istituti e scuole statali ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengano a compiere i loro studi in Italia; per gli studenti stranieri la dispensa è concessa a condizioni di reciprocità.(Art. 200 comma 10 DLvo 297 del 1994).